

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2004/C 22/01	Conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2003 sugli stili di vita salutari: istruzione, informazione e comunicazione	1
	Commissione	
2004/C 22/02	Tassi di cambio dell'euro	3
2004/C 22/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	4
2004/C 22/04	Imposizione, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia	7
2004/C 22/05	Imposizione da parte della Francia di oneri di servizio pubblico su servizi aerei di linea in Francia	8
2004/C 22/06	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia	9

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO****del 2 dicembre 2003****sugli stili di vita salutari: istruzione, informazione e comunicazione**

(2004/C 22/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. RICORDA che uno degli obiettivi del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) è quello di promuovere la salute e prevenire le malattie affrontando i determinanti sanitari in tutte le politiche e le attività, in particolare predisponendo e attuando strategie e misure, comprese quelle volte a sensibilizzare i cittadini, sullo stile di vita connesso ai determinanti sanitari;
2. RICORDA una serie di misure e dichiarazioni della Comunità a favore di stili di vita salutari, ad esempio nei settori della lotta al tabagismo e della riduzione dei danni provocati dall'alcol nonché della nutrizione, e ribadisce il proprio impegno nei confronti degli obiettivi in esse perseguiti;
3. RICONOSCE che stili di vita non salutari contribuiscono in misura consistente e crescente a determinare l'onere delle malattie. Il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione è pertanto un obiettivo principale degli Stati membri e dei paesi aderenti. Non solo stili di vita più salutari potrebbero comportare migliori condizioni di salute e la riduzione di malattie e lesioni ma, in un contesto di sempre crescenti spese sanitarie, una migliore prevenzione è un ottimo investimento e costituisce un approccio molto redditizio in termini di costi;
4. SOTTOLINEA che l'attuazione di una politica centrata sugli stili di vita sarebbe più efficace a lungo termine se si ponesse contemporaneamente l'accento, per sostenerla, sulla creazione di ambienti sani e sulla possibilità di operare scelte sane in settori che non rientrano nel settore della sanità pubblica. Le aree che influenzano fortemente la salute delle persone comprendono la sicurezza sociale, l'accesso al lavoro e le condizioni di lavoro, l'alloggio, l'ambiente fisico e un'alimentazione sana;
5. RICONOSCE che le iniziative volte a migliorare le condizioni di salute della popolazione dovrebbero tener conto in particolare della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali, garantendo che tutte le attività intese a influenzare gli stili di vita tengano conto dei gruppi economici e sociali particolarmente a rischio;
6. PRENDE ATTO dei risultati dell'indagine sotto forma di questionario svolta dalla Presidenza italiana sulle politiche sanitarie, sugli stili di vita e la comunicazione pubblica in Europa, dalla quale emergono tra l'altro l'impegno degli Stati membri e dei paesi in fase di aderenti per la promozione di stili di vita salutari, e una notevole analogia delle loro strategie generali finalizzate ad accrescere l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico nonostante le diverse impostazioni e priorità adottate in vari programmi;
7. ACCOGLIE CON FAVORE le conclusioni e le raccomandazioni della Conferenza su «Stili di vita salutari: istruzione, informazione e comunicazione», organizzata in comune dalla Presidenza italiana e dalla Commissione europea a Milano dal 3 al 4 settembre 2003;
8. PRENDE ATTO in particolare delle conclusioni della Conferenza per quanto riguarda gli effetti degli stili di vita sulla salute, la necessità di un approccio generale a stili di vita salutari che preveda anche il coinvolgimento dei cittadini, e l'importanza del monitoraggio, dell'analisi e della valutazione dell'impatto degli stili di vita;
9. SOTTOLINEA, il ruolo essenziale svolto dall'istruzione (in particolare bambini in età scolare), dall'informazione e dalla comunicazione, nel contesto di politiche più ampie, nell'attuazione del compito critico di motivare ed effettivamente coinvolgere i cittadini e aiutarli ad adottare stili di vita più salutari;
10. RILEVA l'importanza di un approccio integrato e centrato sugli ambienti (ad esempio nelle scuole e sui luoghi di lavoro) per la promozione di stili di vita salutari;
11. RICONOSCE che è necessario assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella creazione di una «consapevolezza sociale» dell'importanza di stili di vita salutari, in particolare per quanto riguarda i bambini e altri gruppi a rischio, nella promozione di modelli di ruolo positivi e nella lotta contro forme ingannevoli di pubblicità e di commercializzazione, che potrebbero incoraggiare uno stile di vita non salutare;
12. SOTTOLINEA l'importanza di rafforzare i legami tra gli sforzi compiuti per adottare stili di vita salutari e altre politiche comunitarie, ad esempio nel settore sociale, ambientale, agricolo, dei trasporti e della tassazione dei prodotti. In sede di adozione di normative comunitarie nuove o rivedute con effetti sulla salute (per esempio nel settore del tabacco, della sicurezza alimentare e dell'etichettatura dei prodotti alimentari, delle indicazioni sulla salute, della promozione delle vendite, della televisione senza frontiere, ecc.), si potrebbero ricercare sinergie con stili di vita salutari;

13. ACCOGLIE favorevolmente la recente decisione della Commissione di istituire un Gruppo «Stili di vita salutari» che, con la partecipazione di esperti degli Stati membri, contribuirà a migliorare la raccolta e la diffusione dei dati, delle informazioni e delle conoscenze riguardanti questa problematica;
14. ACCOGLIE favorevolmente l'impegno assunto dalla Commissione di proseguire e rafforzare l'azione già in corso nel settore dei determinanti sanitari del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, onde garantire un efficace coordinamento generale delle pertinenti attività, compresa la raccolta delle migliori pratiche disponibili, la messa a punto di strumenti di valutazione e la consulenza agli Stati membri;
15. INVITA la Commissione europea e gli Stati membri a elaborare e aggiornare periodicamente, in particolare nell'ambito del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, un piano che preveda l'adozione delle seguenti iniziative volte a promuovere stili di vita salutari:
- contribuire a promuovere in modo positivo l'adozione di stili di vita salutari da parte dei cittadini, predisponendo una serie di azioni basate su prove derivate da ricerche su interventi reali e coinvolgendo gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e altri soggetti interessati;
 - mettere a punto idonei messaggi da trasmettere al pubblico, ai professionisti della sanità, ai responsabili politici e ad altri soggetti interessati, e rendere più efficace la comunicazione di tali messaggi;
 - intensificare il monitoraggio degli effetti dei determinanti sanitari, e produrre in tempo utile dati affidabili su base comparabile;
 - attivare determinati strumenti del programma tramite i gruppi e le reti già esistenti o che debbono ancora essere creati ⁽¹⁾. Questi strumenti potrebbero essere integrati da contributi degli ambienti interessati, quali il mondo scientifico e medico, i medici generici, i farmacisti, gli infermieri, i dentisti e altri operatori sanitari di prima linea, i rappresentanti dei pazienti, i responsabili dei settori dell'istruzione e del tempo libero e gli specialisti della comunicazione;
- esaminare, in base al parere dei gruppi specifici tematici nell'ambito del programma, le migliori soluzioni per:
 - applicare l'esperienza acquisita nella lotta al consumo di tabacco (ad esempio gli insegnamenti che possono essere tratti dalla valutazione della campagna per una Europa libera dal tabacco) ad altri settori (tra i quali l'obesità e la riduzione dei danni provocati dall'alcol);
 - utilizzare messaggi di comprovata validità sviluppati in comune nelle campagne europee, nazionali e regionali in modo coerente per valorizzare al massimo l'impatto coerentemente con altre iniziative a livello europeo o mondiale;
 - cooperare con il portale sanitario dell'UE e le agenzie della Comunità, quali l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per i medicinali, per promuovere lo scambio di informazioni e migliorare la visibilità del processo di incoraggiamento della scelta di stili di vita salutari;
 - associare pienamente l'OMS e altre organizzazioni internazionali interessate ai lavori in materia;
 - incoraggiare i produttori e le altre imprese commerciali interessate affinché contribuiscano, nelle loro attività di produzione, commercializzazione e altre attività connesse, agli sforzi compiuti per la promozione di stili di vita salutari;
16. INVITA gli Stati membri a condividere con la Commissione, le organizzazioni internazionali quali l'OMS e le organizzazioni non governative, le informazioni concernenti una pianificazione e un coordinamento a lungo termine delle attività e degli interventi, al fine di individuare e trarre vantaggio da sinergie, agevolare la programmazione di consulenze scientifiche e fare un uso ottimale delle risorse disponibili;
17. INVITA la Commissione, in funzione dell'evoluzione di tale processo e dell'esperienza pratica maturata in questo settore, a prendere in esame il modo migliore per facilitare il continuo impegno degli Stati membri nel processo volto a promuovere e rendere possibili stili di vita salutari in modo tangibile.

⁽¹⁾ Come ad esempio il gruppo di lavoro «alcol» della DG SANCO, la rete sulla nutrizione e l'attività fisica, il Forum europeo sulla salute, EuroHealthNet, DAFNE, la rete europea per la promozione della salute sul luogo di lavoro, la rete europea di scuole per la promozione della salute e la rete di autorità competenti responsabili per l'informazione in materia di sanità.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 gennaio 2004

(2004/C 22/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2575	LVL	lats lettoni	0,6694
JPY	yen giapponesi	133,43	MTL	lire maltesi	0,4296
DKK	corone danesi	7,449	PLN	zloty polacchi	4,6992
GBP	sterline inglesi	0,6888	ROL	leu rumeni	40 952
SEK	corone svedesi	9,1513	SIT	tolar sloveni	237,35
CHF	franchi svizzeri	1,5645	SKK	corone slovacche	40,494
ISK	corone islandesi	86,57	TRL	lire turche	1 662 217
NOK	corone norvegesi	8,614	AUD	dollari australiani	1,6254
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,65
CYP	sterline cipriote	0,58599	HKD	dollari di Hong Kong	9,7668
CZK	corone ceche	32,956	NZD	dollari neozelandesi	1,868
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1318
HUF	fiorini ungheresi	262,26	KRW	won sudcoreani	1 484,48
LTL	litas lituani	3,4523	ZAR	rand sudafricani	9,0987

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2004/C 22/03)

Data di adozione della decisione: 16.12.2003

Stato membro: Regno Unito (Scozia)

N. dell'aiuto: N 231/03

Titolo: Programma generico di promozione delle carni (Scozia)

Obiettivo: Pubblicizzare in maniera generale i prodotti a base di carni rosse e i benefici del consumo di carni rosse

Fondamento giuridico: The Scotland Act 1998 (Cross-Border Public Authorities) (Adaptation of Functions) (Amendment) Order 2002 No 2636 which amends the Agriculture Act 1967 (Section 20)

Stanziamento: Importo massimo di 3 milioni di GBP/anno

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 50 % proverrà da un prelievo parafiscale e da contributi volontari del settore. La quota rimanente sarà finanziata attraverso aiuti diretti dello Stato membro ma non supererà il 50 % dello stanziamento per il programma

Durata: Dalla data di approvazione della Commissione fino al 2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Spagna (Madrid)

N. dell'aiuto: N 514/03

Titolo: Aiuti alla promozione di investimenti per l'innovazione tecnologica dell'industria alimentare

Obiettivo: Promuovere investimenti per l'innovazione tecnologica dell'industria alimentare (proroga del regime di aiuto N 834/01, approvato con decisione della Commissione del 2 febbraio 2001 per gli anni 2004, 2005 e 2006)

Fondamento giuridico: Proyecto de orden por la que se regulan ayudas para al fomento de las inversiones para la innovación tecnológica de la industria alimentaria en la Comunidad de Madrid

Stanziamento: 1 100 000 euro annui

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione dei beneficiari e degli aiuti

Durata: Anni 2004, 2005 e 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 509/02

Titolo: Progetto di decreto regio relativo ai contributi obbligatori al Fondo di bilancio per la sanità e la qualità degli animali e dei prodotti di origine animale, stabiliti per il settore avicolo

Obiettivo: Aumento dei contributi obbligatori in misura del 100 %. Detti contributi sono destinati al finanziamento delle indennità di abbattimento/costi di analisi nell'ambito delle misure di lotta contro le malattie animali e dei controlli diretti al miglioramento dell'igiene, della salute e della qualità degli animali e dei prodotti di origine animale

Fondamento giuridico:

Projet d'arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur avicole

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee

Stanziamiento: Dato non disponibile

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 185/03

Titolo: Decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003: disposizioni per la creazione ed il controllo di unioni di produttori

Obiettivo: Concedere aiuti alla creazione e all'avviamento delle associazioni di produttori agricoli di nuova costituzione, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

Fondamento giuridico: Decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003: Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli

Stanziamiento: Indeterminato

Intensità o importo dell'aiuto: Sono concessi aiuti sino al 100 % delle spese ammissibili per il primo anno, con successiva riduzione annua del 20 % negli esercizi successivi, per un periodo totale di cinque anni

Durata: Cinque anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 333/03

Titolo: Aiuti agli investimenti in un'impresa di trasformazione della frutta

Obiettivo: La misura prevede la concessione di un aiuto all'investimento all'impresa Bayernwald Fruchteverwertung GmbH

Fondamento giuridico: Bewilligungsbescheid der Regierung von Niederbayern i. V. m. Artikel 23, 24 Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) sowie „Richtlinie zur Durchführung der bayerischen regionalen Förderungsprogramme für die gewerbliche Wirtschaft“ vom 22.2.2002

Stanziamiento: È concesso un aiuto agli investimenti per un importo di 335 000 euro

Intensità o importo dell'aiuto: Il tasso di aiuto è del 7,44 %

Durata: Dalla data di approvazione della Commissione al 31 dicembre 2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 364/03

Titolo: Accesso alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nel settore agricolo

Obiettivo: Obiettivo del regime è incoraggiare l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nel settore agricolo. Verranno impiegati due strumenti: Sviluppo delle competenze e Comunicazione nella catena di approvvigionamento

Fondamento giuridico: Regime non legislativo

Stanziamiento:

Per lo strumento Sviluppo delle competenze:

2003/04: 195 000 GBP (281 345 euro)

2004/05: 220 000 GBP (317 415 euro)

2005/06: 220 000 GBP (317 415 euro)

Per lo strumento Comunicazione nella catena di approvvigionamento:

2003/04: 280 000 GBP (403 982 euro)

2004/05: 210 000 GBP (302 987 euro)

2005/06: 370 000 GBP (533 834 euro)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Dalla data di approvazione della Commissione fino al 31 marzo 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Spagna (Cantabria)

N. dell'aiuto: N 399/02

Titolo: Aiuti agli allevatori

Obiettivo: L'avvio, da parte di cooperative ed altre associazioni, di programmi per il miglioramento della produzione e della qualità delle carni bovine

Fondamento giuridico: Proyecto de orden por la que se regulan ayudas para fomentar proyectos de modernización, innovación tecnológica y mejora de la competitividad de las explotaciones de ganado vacuno de carne de Cantabria

Stanziamiento: 1 500 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione dei programmi

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 418/03

Titolo: Aiuti dell'Ufficio nazionale interprofessionale dei cereali (ONIC) e dell'Ufficio nazionale interprofessionale dei semi oleosi (ONIOI)

Obiettivo: Rifinanziamento delle azioni autorizzate nel quadro degli aiuti di Stato N 190/01, N 191/01, N 192/01 e N 821/01

Stanziamiento:

— N 190/01: 80 000 EUR per il 2003, stanziamento rinnovabile fino al 2006;

— N 191/02: 605 000 EUR per il 2003, stanziamento rinnovabile fino al 2006;

— N 192/01: 114 000 EUR per il 2003 e 120 000 EUR per il 2004, stanziamenti rinnovabili fino al 2006;

— N 821/01: 2 464 000 EUR per un anno supplementare

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo il 100 %

Durata: 3 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Imposizione, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2004/C 22/04)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 24081/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Tarbes (Lourdes-Pyrénées) e Parigi (Orly).

2. A decorrere dal 1° maggio 2004, gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Tarbes-Parigi (Orly) sono i seguenti:

Frequenze minime

Durante tutto il corso dell'anno devono essere garantiti almeno:

- due viaggi giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì;
- un viaggio di andata e ritorno il sabato mattina e la domenica sera.

I servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Tarbes (Lourdes-Pyrénées) e Parigi (Orly).

Tipi di aeromobile utilizzati e relativa capacità

I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili pressurizzati con una capacità minima di 90 posti.

Orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari durante la settimana di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, potendo rimanere per almeno sette ore nella città di destinazione, sia essa Parigi (Orly) o Tarbes (Lourdes-Pyrénées).

Politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Continuità del servizio

Salvo i casi di forza maggiore il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare annualmente il 3 % dei voli programmati. Inoltre, il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono informati che il mancato rispetto degli obblighi di servizio pubblico può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

3. Va rilevato inoltre che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per l'esercizio del servizio di linea Parigi (Orly)-Tarbes (Lourdes-Pyrénées). I vettori aerei interessati all'attribuzione delle bande orarie in questione, possono ottenere informazioni sulle stesse presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Imposizione da parte della Francia di oneri di servizio pubblico su servizi aerei di linea in Francia

(2004/C 22/05)

1. La Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Tolone-Hyères e Lione-Saint Exupéry ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei comunitari alle linee aeree intracomunitarie.

2. A far data dal 1° maggio 2004 gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Tolone-Hyères e Lione-Saint-Exupéry sono i seguenti.

Frequenze minime

I servizi devono essere prestati, come minimo, in ragione di:

- due andata e ritorno giornaliere, la mattina e la sera, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi per 235 giorni all'anno;
- un'andata e ritorno il sabato mattina per 45 giorni all'anno;
- un'andata e ritorno la domenica sera per 45 giorni all'anno.

I servizi devono essere effettuati senza scalo intermedio tra l'aeroporto di Tolone e l'aeroporto di Lione-Saint-Exupéry.

Tipi di apparecchi utilizzati e capacità offerta

I servizi devono essere prestati per mezzo di un aereo pressurizzato avente una capacità minima di trenta posti.

Orari

Gli orari devono consentire, durante la settimana, ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare l'andata ed il ritorno nel giorno stesso.

Gli orari devono permettere, la mattina e la sera, di utilizzare le coincidenze nazionali ed internazionali dei passeggeri in transito all'aeroporto di Lione-Saint Exupéry.

Politica commerciale

I voli devono essere commercializzati come minimo da un sistema telematico di prenotazione.

Continuità del servizio

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per ragioni direttamente imputabili al vettore non deve superare, in ciascun anno, il 3 % del numero previsto di voli. La prestazione dei servizi può essere interrotta dal vettore solo con preavviso di sei mesi.

I vettori aerei comunitari sono informati che la prestazione del servizio che non ottemperi agli oneri di servizio pubblico può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative e/o giudiziarie.

Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2004/C 22/06)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Epinal-Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 395 del 18 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico relativi al servizio aereo di linea tra Epinal e Parigi (Orly) sono i seguenti:

Relativamente al numero di frequenze minime

Il servizio deve essere garantito per almeno 220 giorni all'anno in ragione di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

I servizi devono essere effettuati senza scalo intermedio fra Epinal e Parigi (Orly).

Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di 19 posti.

Relativamente agli orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro durante la settimana di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata e permettere una permanenza di almeno

8 ore sia a Epinal che a Parigi.

Relativamente alla politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.

Relativamente alla continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti. Il vettore può interrompere la fornitura del servizio unicamente previo preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato adempimento degli oneri di servizio pubblico relativi alla gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o giudiziarie.

3. Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono attualmente riservate bande orarie per l'effettuazione del servizio di linea Epinal-Parigi (Orly) dal lunedì al venerdì. I vettori aerei interessati al collegamento in questione possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.
